

Assicurazione Multirischi del Professionista

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni

Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: “UNIPOLSAI PROFESSIONE -
AVVOCATO”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura il professionista contro i rischi di responsabilità civile derivanti dallo svolgimento della sua attività professionale, e contro quelli relativi alla proprietà/conduzione dello studio-ufficio.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **INCENDIO:** danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da incendio, azione meccanica del fulmine, esplosione o scoppio e implosione, nonché da altri eventi previsti dal contratto.
- ✓ **FURTO E RAPINA:** danni materiali e diretti derivati da furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, custodite nei locali dell'ufficio/studio indicati in polizza, rapina/estorsione, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici cagionati dai ladri, furto e rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici.
- ✓ **VETRI-CRISTALLI-INSEGNE:** danni materiali e diretti, dovuti a fatto accidentale o di terzi, a vetri/cristalli/insegne da qualunque evento causati.
- ✓ **ELETRONICA:** danni materiali e diretti, subiti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche assicurate.
- ✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE:**
 - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO: danni patrimoniali e non patrimoniali, indiretti, permanenti, temporanei, futuri involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, sia per colpa lieve che grave, nell'esercizio dell'attività professionale indicata.
 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.): danni corporali, materiali, cagionati a terzi con colpa sia lieve che grave in conseguenza di un fatto inerente all'attività descritta in polizza esclusa quella professionale. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.
 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI (R.C.O./I.): tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro/addetti.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).

GARANZIE OPZIONALI

Condizioni Particolari [a pagamento]:

INCENDIO: Ricerca della rottura fino Euro 1.000,00 / 5.000,00, Fenomeni elettrici, Esclusione delle garanzie eventi speciali, Atti di terrorismo, Danni dell'acqua, i Danni indiretti a percentuale, Rinuncia alla rivalsa.

FURTO E RAPINA: Danni indiretti a percentuale.

ELETRONICA: Spese di ricostruzione dati.

RESPONSABILITÀ CIVILE: Estensione della garanzia all'esercizio di attività contabile e fiscale, Membro del collegio sindacale, Membro del comitato per il controllo sulla gestione, Membro dell'organismo di vigilanza, Membro del consiglio di sorveglianza, Revisore legale dei conti all'interno dei Collegi Sindacali, Revisore dei conti in enti locali, Commissario straordinario, Amministratore di sostegno, Tutore di minore o interdetto, Curatore di inabilitato, Curatore di eredità giacente, Gestore della crisi di sovraindebitamento, Giudice di pace e Giudice Onorario di Tribunale.

Garanzie Facoltative [a pagamento]:

INCENDIO: Contenuto “A primo rischio assoluto”, Ricorso terzi, Spese di demolizione, sgombero, trasporto, stoccaggio, rimozione, ricollocamento e smaltimento, Oggetti d'arte, Spese di ricostruzione di cose particolari, Carte valori.

FURTO E RAPINA: Valori comunque custoditi, Valori in cassaforte contro il solo rischio del furto, Valori contro il solo rischio della rapina, Spese di ricostruzione di cose particolari, Infedeltà dei dipendenti, Impiego mobile di attrezzature e strumenti professionali, Portavalori.

[Per i dettagli su quanto sopra vedasi il Fascicolo Informativo]



Che cosa non è assicurato?

Non sono oggetto di copertura le attività per cui l'Assicurato non risulta regolarmente abilitato all'esercizio della professione indicata in Polizza e tutti i danni causati con dolo dell'Assicurato/Contraente/rappresentanti legali, amministratori o soci a responsabilità illimitata.

Inoltre:

* **FURTO E RAPINA:** non sono comprese le cose non custodite nei locali assicurati e quelle non indicate in polizza.

* **VETRI-CRISTALLI-INSEGNE:** non sono compresi i danni derivanti da vizio di costruzione o da difettosa installazione.

* **ELETRONICA:** non sono compresi i danni causati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche assicurate non installate nell'ubicazione indicata e per l'uso a cui sono destinate.

* **RESPONSABILITÀ CIVILE:** non sono considerati terzi il coniuge, genitori, figli dell'Assicurato nonché parenti ed affini con lui conviventi; personale soggetto all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.; quando l'Assicurato non sia una persona fisica, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, amministratore; le società in cui l'Assicurato rivesta la funzione di legale rappresentante, consigliere d'amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente. Non sono comprese le attività non collegate all'esercizio della professione, o non specificamente indicate.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni (salvo non derogate da garanzie supplementari) tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:

! **INCENDIO:** causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di terrorismo, causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

! **FURTO E RAPINA:** furto avvenuto quando i locali contenenti le cose assicurate rimangano per più di trenta giorni consecutivi incustoditi, in tal caso la garanzia è sospesa a decorrere dalle ore 24 del trentesimo giorno; determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi o delle quali civilmente rispondono.

! **VETRI-CRISTALLI-INSEGNE:** verificatisi in occasione di atti di guerra, terrorismo, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; di rigature, segnature, screpolature, scheggiature tali da non compromettere la stabilità delle cose assicurate.

! **ELETRONICA:** danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate o dovuti alla inosservanza delle norme per la corretta manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore; di natura elettrica verificatisi senza concorso di causa esterna.

! **RESPONSABILITÀ CIVILE:** cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; derivanti da attività di apposizione di visti ed asseverazioni per le quali leggi, norme e regolamenti prevedono condizioni specifiche di assicurazione. Perdita documenti, a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.



Dove vale la copertura?

La copertura in generale vale dove è ubicato il Rischio assicurato con le seguenti precisazioni:

- ✓ **RESPONSABILITA' CIVILE:** L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte di UnipolSai, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati, oltre che la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza ed è comprensivo di imposte. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario. Il Premio può essere frazionato in rate semestrali, oppure può essere corrisposto in un'unica soluzione al momento della stipulazione e successivamente ad ogni scadenza annuale. L'eventuale frazionamento è indicato in Polizza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di UnipolSai al pagamento dei Premi scaduti. L'Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza. Il contratto viene offerto con durata annuale senza tacito rinnovo. La copertura di RESPONSABILITA' CIVILE vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità della garanzia, indipendentemente dalla data in cui si è verificato il comportamento colposo che ha originato il danno.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede il tacito rinnovo e pertanto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza necessità di comunicazione di disdetta da parte tua o di UnipolSai. In caso di Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, UnipolSai può recedere dall'Assicurazione dandoti preventiva comunicazione scritta con preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data di efficacia del recesso.